



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 662/09/CONS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ, APPROVATO CON DELIBERA N. 17/98 DEL 16 GIUGNO 1998.**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 26 novembre 2009;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

VISTO il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

VISTO il decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, con il quale sono state riordinate e coordinate in un unico testo normativo le norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante *“Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di*



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*funzionamento dell'Autorità*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il regolamento di organizzazione);

VISTO il Regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998 (di seguito, il regolamento di contabilità);

VISTO, in particolare, l'art. 38 del regolamento di contabilità, rubricato "Deliberazione del contratto";

VISTE le modifiche al regolamento di organizzazione di cui alla delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009;

VISTO l'art. 21 del regolamento di organizzazione, rubricato "Servizio risorse umane e formazione", che al comma 3 individua il Direttore del Servizio risorse umane e formazione quale Datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del 19 dicembre 1994, n. 626, ora trasfuso nell'art. 2 del decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che l'art. 38 del regolamento di contabilità, che prevedeva una competenza contrattuale generale del Direttore del Servizio amministrazione e personale nel limite di 50 milioni di lire, è stato sostituito con la delibera n. 555/09/CONS del 23 settembre 2009;

RILEVATO che il nuovo testo dell'articolo introdotto da quest'ultima delibera individua un *numerus clausus* di materie rispetto alle quali viene rimessa la competenza contrattuale agli Uffici, senza peraltro includere tra le medesime quelle connesse alla tutela della salute e sicurezza nel luogo di lavoro;

RITENUTO opportuno che al Responsabile del Servizio risorse umane e formazione, individuato quale Datore di lavoro ai fini dell'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, siano attribuiti poteri di spesa appropriati in funzione del più efficace svolgimento di tale compito;

RITENUTO, pertanto, di integrare il citato art. 38 del regolamento di contabilità attribuendo al Responsabile del Servizio risorse umane e formazione, nel rispetto della procedura ivi prevista, il potere di spesa con riguardo agli interventi che, ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, egli deve porre in essere in qualità di Datore di lavoro;

UDITA la relazione del Presidente;



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

## DELIBERA

### Art. 1

1. All'articolo art. 38 del Regolamento, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

“3-*bis*. – Il Responsabile del Servizio risorse umane e formazione, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, provvede all'acquisto dei beni e servizi necessari per l'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Ove la spesa sia superiore a 80.000,00 euro una commissione, nominata dal Segretario generale, e composta da un dirigente non appartenente al Servizio risorse umane e formazione, da un funzionario dello stesso e da un esterno esperto nelle materie oggetto del contratto, formula il parere sulla congruità del prezzo.”

2. Le disposizioni di cui alla presente delibera entrano in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata, sotto forma di estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le modifiche e integrazioni di cui all'articolo 1 sono recepite nel testo coordinato del Regolamento che sarà reso disponibile sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2009

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

per attestazione di conformità a  
quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola